



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO DEL SINDACO

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 1 del 22/01/2021/R.G.

OGGETTO: Ordinanza in materia di isolamento e quarantena collegata all'emergenza sanitaria da Covid-19.

IL SINDACO

Quale Autorità Sanitaria Locale e Protezione Civile

VISTA

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'emergenza sanitaria in corso;
- la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute del 17/03/2020 recante disposizioni per i soggetti che rientrano in Italia;
- la circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 13/03/2020 con la quale si stabilisce che è fatto divieto tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid19 sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;
- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale [...]"*;

VISTI

- gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;

CONSIDERATO

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO e RICHIAMATO

- il DPCM del 07 Agosto 2020;
- il DPCM del 07 Settembre 2020;
- il DPCM del 25 ottobre 2020;
- il DPCM del 4 novembre 2020

VISTA e RICHIAMATA

- la Legge 25 settembre 2020, n. 124 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

VISTE

- le **Ordinanze** adottate, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 50 del TUELL, dal Presidente della Giunta Regionale Campania;

ATTESO

- che il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale e di Protezione Civile, su proposta del servizio di igiene pubblica territorialmente competente, è tenuto ad emettere ordinanze per la disposizione dell'isolamento con sorveglianza attiva fino a comunicazione della guarigione;
- che è stato comunicato allo scrivente da parte dell'ASL Salerno 1 — UOPC DS 60_63, che il sig. --- omissis... --, è risultato affetto da COVID-19;
- che in conseguenza di quanto riportato, l'ASL Salerno ha invitato lo scrivente ad emanare opportuna ordinanza di isolamento domiciliare obbligatorio per il periodo necessario al raggiungimento della guarigione;
- che il nucleo familiare della sopra citata persona comprende i componenti di cui all'allegato stato di famiglia;

PRESO ATTO

- che il domicilio del sopra generalizzato in Tramonti (SA) è alla --- omissis... ---;

DATO ATTO

- che i dati anagrafici dei destinatari della presente ordinanza sono contenuti nell'allegato, non parte integrante, al presente provvedimento;

RAVVISATA

- l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

ORDINA

Al sig. --- omissis... --- e il relativo nucleo familiare convivente quanto segue:

- ✓ **di osservare, rispettivamente, la misura dell'isolamento e della quarantena presso il proprio domicilio;**
- ✓ **di non lasciare, fino a nuova comunicazione anche per le vie brevi da parte dello scrivente o dell'Autorità Sanitaria, l'attuale domicilio e di non avere contatti con altre persone;**
- ✓ **di comunicare, con immediatezza, eventuali variazioni alle Autorità competenti ai seguenti indirizzi di posta elettronica: dp.sepaslsalerno.it - polizialocale@comune.tramonti.sa.it**

Le medesime persone devono seguire in maniera puntuale, le disposizioni in tema di profilassi stabilite dalle Autorità Sanitarie in relazione all'emergenza in atto per il Coronavirus (COVID-19), nonché ogni disposizione in merito impartita dal Ministero della Salute e dagli altri Organi Istituzionali preposti, comprese le disposizioni per la raccolta e il deposito dei rifiuti domestici.

Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato senza differenziazione degli stessi. I rifiuti vanno chiusi con due o tre sacchetti resistenti e lasciati in un bidone dedicato come da accordi con la società incaricata. Gli animali domestici non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti.

Si dispone che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza, contenuti nell'apposito allegato, non parte integrante della stessa, siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

Contestualmente si provvede all'invio della presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza a:

All'interessato sopra generalizzato;

All'ASL Dipartimento di Prevenzione di Salerno;

All'ASL Dipartimento di Prevenzione Distretto 61;

Alla Prefettura di Salerno;

Alla Stazione dei Carabinieri di Tramonti;

Alla Polizia Locale.

AVVERTE CHE

la presente ordinanza ha decorrenza immediata.

Si precisa che per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19, entrato in vigore del 26/03/2020, si dispone: *"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6"*, è sostituita dalle sanzioni amministrative previste dal citato art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO
f.to Domenico Amatruda